

# Prof licenziata, non vale l'assenza di domenica

Nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8956/2024) un'insegnante di scuola primaria presso un istituto comprensivo era stata licenziata con preavviso di quattro mesi dopo un procedimento disciplinare nel quale le era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio per quattro giorni nell'arco di un quadrimestre (dunque superiori ai tre nell'arco di un biennio previsti per legge). Ebbene secondo la Suprema Corte l'errata contestazione con riferimento anche a uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente a rendere illegittimo il licenziamento.

Ai fini della rilevanza disciplinare, l'assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il docente abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto (e potuto) farlo ed era per ciò stesso atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa. La palese erroneità della contestazione dell'assenza domenicale, facendo venire meno il presupposto dell'assenza dal servizio per più di tre giorni, anche non consecutivi, rende quindi inesistente la contestata sussistenza dell'assenza ingiustificata.

È dunque decisivo il palese errore insito nell'essere stata contestata, come giorno di assenza, una domenica, ovvero un giorno in cui il servizio scolastico non viene prestato e la dipendente non avrebbe dovuto, né potuto, recarsi al lavoro.

— **Pietro Alessio Palumbo**